

Procacci S.r.l. in liquidazione

Loc. Mocaiana – Fraz. Monteleto, 33

06024 GUBBIO (PG)



PERIZIA DI STIMA

ALLEGATO 9 - CONVENZIONE GSE RITIRO DEDICATO

Impianto fotovoltaico della potenza di
349,60 kWp connesso alla rete elettrica in regime di
cessione totale dell'energia prodotta.

Fossato di Vico (PG) - Loc. Osteria del Gatto

Per Esaerg S.r.l.:

Arch. Fabio Bicchielli

Ing. Federico Biliorsi

Ing. Nicola Carboni

Settembre 2023

ESAERG S.r.l.

Sede: Viale Michelangelo Buonarroti, 100/1 - 52100 Arezzo - C.F./P.IVA: 02156510519
Tel. Fax: +39 0575 26665 - email: info@esaerg.it - PEC: esaerg@pec.it





CONVENZIONE PER IL RITIRO DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL'ARTICOLO 13, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 387/03 E ALL'ART. 1, COMMA 41 DELLA LEGGE N. 239/04

NUMERO ISTANZA: RID018724

Con la presente Convenzione

il GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE Spa, con sede in Viale Pilsudski, 92, Roma 00197, capitale sociale di € 26.000.000,00, interamente versato, Registro delle Imprese di Roma, CF e Partita IVA 05754381001, nella persona dell'Ing. Gerardo Montanino nella qualità di Direttore della Direzione Operativa del GSE, nel seguito denominato brevemente "GSE"

e

la Società PROCACCI S.P.A. con sede in LOCALITA' MOCAIANA - FRAZIONE MONTELETO, 33 , GUBBIO , codice fiscale 00308300540 , Partita IVA 00308300540 rappresentata da PROCACCI ALFREDO nato a GUBBIO (PG) il 15/05/1945 nella qualità di Legale Rappresentante , in seguito denominata per brevità **"Produttore"**; nel seguito, singolarmente o congiuntamente, anche denominati la Parte o le Parti,

premesso che

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03), all'articolo 13, commi 3 e 4, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato;

. l'art. 1, comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04), prevede che l'Autorità determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato;

. l'Autorità, con propria delibera n. 280/07, ha definito le modalità e le condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 387/03 e dell'art. 1, comma 41 della legge n. 239/04;

. la delibera n. 280/07 assegna al GSE il ruolo di intermediazione commerciale tra i Produttori e il sistema elettrico, sia per la compravendita dell'energia di cui al precedente alinea, sia per la gestione dei relativi servizi di trasporto e di dispacciamento in immissione;

. l'articolo 3, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 280/07 (di seguito delibera AEEG n. 280/07) prevede che il GSE stipuli con il Produttore una Convenzione per la regolazione economica del ritiro dell'energia elettrica, ivi, incluse le tempistiche di pagamento, sulla base delle disposizioni di cui alla medesima delibera;

. l'articolo 3, comma 3 della delibera AEEG n. 280/07 specifica che la Convenzione per la regolazione economica del ritiro dell'energia elettrica sostituisca ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell'energia elettrica immessa e all'accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto in immissione;

. l'articolo 3, comma 6, della delibera AEEG n. 280/07 prevede che il GSE predisponga un apposito portale informatico per lo scambio di informazioni tra Produttori e GSE;

. il Produttore esercisce l'impianto Fotovoltaicoalimentato da fonte Solaredenominato PROCACCI, ubicato nel Comune FOSSATO DI VICO (PG), di potenza installata pari a 349,60kW, e che tale impianto si configura come non programmabile ai sensi della delibera AEEG n. 111/06;

. il Produttore ha presentato istanza al GSE per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 387/03 e dell'art. 1, comma 41 della legge n. 239/04;

. l'impianto è soggetto al regime giuridico di cui all'art. 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 387/03 e dell'art. 1, comma 41 della legge n. 239/04, come risulta dalla verifica della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata all'istanza,

convengono e stipulano quanto segue:

le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto la regolazione delle condizioni tecnico-economiche del ritiro, da parte del GSE, su richiesta del Produttore, dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 387/03 e/o all'art. 1, comma 41 della legge n. 239/04 prodotta ed immessa in rete dall'impianto di cui alla premessa, nonché delle condizioni economiche relative al servizio di trasporto e di dispacciamento in immissione.

Articolo 2

Consegna dell'energia elettrica al GSE

L'energia elettrica oggetto della presente Convenzione è l'intera quantità di energia elettrica immessa in rete, pari all'energia lorda prodotta dall'impianto, al netto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari, dall'eventuale officina, dell'energia elettrica autoconsumata, delle perdite di trasformazione e di linea fino al punto di consegna alla rete e dell'eventuale energia ceduta nell'ambito delle convenzioni pluriennali richiamate dall'art. 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo 387/03 e/o dell'art. 1, comma 41 della legge 239/04. Tale Energia elettrica si considera consegnata al GSE in corrispondenza del punto di connessione con la rete elettrica di competenza di Enel Distribuzione S.p.A., sito nel comune di FOSSATO DI VICO (PG) alla tensione nominale di 20kV. Eventuale violazioni del regolamento d'esercizio da parte del produttore saranno ritenute di esclusiva responsabilità del medesimo produttore. Eventuali quantitativi di energia prelevata dalla rete, sono oggetto di separati accordi commerciali non intercorrenti con il GSE e non regolati dalla presente convenzione. Ai fini della remunerazione, l'energia elettrica immessa in rete ed oggetto della presente Convenzione è incrementata, nel caso di punti di immissione in bassa e media tensione, di un fattore percentuale secondo le stesse modalità previste dall'art. 12, comma 6, lettera a), dell'Allegato A alla delibera AEEG n. 111/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 3

Obblighi dei produttori

Il Produttore è tenuto a registrarsi sul portale informatico predisposto dal GSE ai sensi dell'art. 3, comma 6 della delibera AEEG n. 280/07 e si impegna a utilizzare le apposite applicazioni e le procedure informatiche predisposte dal GSE secondo le modalità e condizioni previste nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento (DTF) emesse, aggiornate e pubblicate dal GSE sul proprio sito internet (www.gsel.it), ai fini della remunerazione dell'energia e della fatturazione e/o corresponsione dei corrispettivi di cui ai successivi articoli 4, 5 e 6.

Le DTF disciplinano le modalità tecnico-operative:

- a) di comunicazione dei dati inerenti agli impianti;
- b) di comunicazione dei dati commerciali compresi quelli propedeutici alla fatturazione;
- c) di fatturazione e pagamento.

La presente convenzione non esenta il Produttore dal rispetto degli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente in materia di connessione, accesso alla rete e misura dell'energia elettrica immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi gli obblighi derivanti dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete pubblicato da Terna ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004.

il Produttore è tenuto a trasmettere al gse entro il 31 marzo di ogni anno, i dati di esercizio a consuntivo dell'anno precedente relativi alla quantità di energia elettrica autoconsumata nonché ogni altra documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza, per l'anno precedente, del titolo di autoproduttore ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del d.lgs. 79/99.

Articolo 4

Prezzi di ritiro dell'energia e corrispettivi a copertura dei costi del GSE per l'accesso al regime dedicato

I prezzi riconosciuti dal GSE al Produttore, per il ritiro dell'energia oggetto della presente Convenzione, sono definiti dagli articoli 6 e 7 della delibera AEEG n. 280/07 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. I corrispettivi dovuti dal Produttore al GSE a copertura dei costi amministrativi per l'accesso al regime dedicato sono definiti all'articolo 4, comma 2, lettera e) della delibera AEEG n. 280/07 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 5

Corrispettivi per il servizio di trasmissione e corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure delle immissioni

I corrispettivi per il servizio di trasmissione sono regolati tra il Produttore e il GSE ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b), della delibera AEEG n. 280/07. Per gli impianti di potenza installata superiore a 50 kW, i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure delle immissioni sono regolati tra il Produttore e il GSE ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera c), della delibera AEEG n. 280/07.

Articolo 6

Corrispettivi di sbilanciamento relativi a impianti alimentati da fonti programmabili

Per gli impianti alimentati da fonti programmabili i corrispettivi di sbilanciamento sono regolati tra il Produttore e il GSE così come definito dall'articolo 8 della delibera AEEG n. 280/07.

Articolo 7

Misura dell'energia

Il responsabile dell'installazione e della manutenzione delle apparecchiature di misura (di seguito, "responsabile della AdM" e AdM) e il responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure (di seguito "responsabile della misura"), sono definiti dalle vigenti disposizioni adottate dall'Autorità in materia di misura dell'energia elettrica. Il GSE utilizza, ai fini della remunerazione dell'energia di cui all'art. 4 e della determinazione dei corrispettivi di cui agli artt. 5 e 6 della presente Convenzione, i dati resi disponibili dal responsabile della misura, così come previsto all'articolo 13, commi 1 e 2, della delibera AEEG n. 280/07. In presenza di più impianti caratterizzati da un unico punto di connessione per i quali non sia possibile misurare separatamente le quantità di energia elettrica immessa in rete da ciascun impianto con la rete con obbligo di connessione a terzi, il Produttore è tenuto, su richiesta del GSE, a rendere disponibili, tramite il portale informatico, allo stesso GSE, le misure relative all'energia prodotta da ogni impianto così come previsto all'art. 4, comma 3 della delibera AEEG n. 280/07. In presenza di AdM "teleleggibili" nella responsabilità del Produttore, il medesimo è tenuto a trasmettere al GSE tutte le informazioni necessarie all'acquisizione per via telematica ("telelettura") delle misure rilevate dalle AdM.

Articolo 8

Documentazione e obblighi informativi

Il Produttore si impegna a fornire tempestiva comunicazione, in forma scritta, al GSE, di qualsiasi variazione relativa all'impianto, alla connessione alla rete, alle apparecchiature di misura e di qualsiasi ulteriore elemento necessario alla corretta determinazione della remunerazione dell'energia e della fatturazione e/o corresponsione dei corrispettivi di cui agli artt. 4, 5 e 6 della presente Convenzione. Nel caso di impianti di potenza installata superiore a 20 kW il Produttore trasmette su richiesta del GSE, copia delle dichiarazioni di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio tecnico di finanza riferite ad uno o più anni precedenti.

Articolo 9

Fatturazione

Sono oggetto di "fatturazione attiva da parte del Produttore" la valorizzazione dell'energia elettrica di cui al precedente art. 4 ed i corrispettivi per il servizio di trasmissione di cui al precedente art. 5 spettanti al produttore ai sensi delle disposizioni dell'Autorità in materia di erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica. Sono oggetto di "fatturazione attiva da parte del GSE" i corrispettivi a copertura dei costi amministrativi per l'accesso al ritiro dedicato di cui al precedente art. 4, i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure in immissione e i corrispettivi per il servizio di trasmissione di cui al precedente art. 5 dovuti dal produttore ai sensi delle disposizioni dell'Autorità in materia di erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica. Possono essere oggetto di fatturazione attiva o da parte del GSE o da parte del produttore i corrispettivi di sbilanciamento di cui al precedente art. 6. La periodicità di fatturazione delle partite economiche relative a tutti i corrispettivi succitati è mensile. Qualora le parti lo ritengano opportuno potranno concordare una soglia minima per poter procedere a fatturazione. Ai fini della fatturazione dell'energia e dei corrispettivi di cui agli artt. 4 e 5 della presente convenzione, il GSE, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di competenza del ritiro - fatto salvo il caso di mancata comunicazione delle misure di cui all'articolo 13, comma 1 della delibera AEEG n. 280/07, da parte del soggetto responsabile della rilevazione e registrazione delle

misure - rende disponibili al Produttore, sul portale informatico e secondo le modalità operative riportate nelle DTF, i dati inerenti la valorizzazione commerciale delle partite. Ai fini della fatturazione dei corrispettivi di cui all'articolo 6, il GSE, entro il giorno 20 del secondo mese successivo a quello di competenza del ritiro - fatto salvo il caso di mancata comunicazione delle misure di cui all'articolo 13, comma 1 della delibera AEEG n. 280/07, da parte del soggetto responsabile della rilevazione e registrazione delle misure - rende disponibili al Produttore, sul portale informatico, secondo le modalità operative riportate nelle DTF, i dati inerenti la valorizzazione commerciale dei corrispettivi di sbilanciamento. Nei casi sopra richiamati di mancata comunicazione delle misure di cui all'articolo 13, comma 1 della delibera AEEG n. 280/07 il GSE si impegna a inviare un sollecito al soggetto responsabile della rilevazione e registrazione delle misure tenendone informato il Produttore. Solo a seguito della accettazione delle partite commerciali sopraindicate, operata dal Produttore per mezzo del portale informatico, è possibile avviare il processo di fatturazione. In particolare il GSE pubblica sul portale informatico un progetto di fattura basato sulle partite commerciali accettate dal Produttore. Il Produttore deve completare il suddetto progetto di fattura, inserendo la "data" e il "numero fattura" che vuole assegnare al documento affinché diventi una sua fattura. La fatturazione dei corrispettivi di cui agli artt. 4 e 5 deve essere effettuata entro il 10° giorno calendariale del secondo mese successivo a quello di competenza del ritiro, secondo le modalità operative riportate nelle DTF. La fatturazione dei corrispettivi di cui all'articolo 6 deve essere effettuata entro il 10° giorno calendariale del terzo mese successivo a quello di competenza del ritiro, secondo le modalità operative riportate nelle DTF. Le diverse componenti economiche oggetto di fatturazione, anche riferite ad altri impianti per i quali il Produttore ha stipulato analoghe convenzioni ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 387/03 e/o all'art. 1, comma 41 della legge n. 239/04, sono comprese in un'unica fattura nel rispetto:

- del calendario di fatturazione previsto nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento;
- della unicità della scadenza temporale delle fatture;
- dell'identificazione dei singoli impianti nella sua titolarità.

Le fatture emesse dalle parti con modalità diverse da quelle precedentemente descritte e dettagliatamente regolate nella DTF, non saranno accettate dalla controparte. Il termine di scadenza delle fatture ("Data di pagamento") emesse dalle parti relativamente ai corrispettivi di cui agli artt. 4 e 5 è fissato al 20° giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza e comunque non oltre l'ultimo giorno lavorativo del medesimo mese (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma). Tale termine, è subordinato all'emissione delle fatture entro il 10° giorno calendariale del secondo mese successivo a quello di competenza; diversamente la scadenza sarà posticipata al 20° giorno lavorativo del mese successivo rispetto alla data di invio delle fatture e comunque non oltre l'ultimo giorno lavorativo del medesimo mese (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma). Il termine di scadenza delle fatture ("Data di pagamento") emesse dalle parti relativamente ai corrispettivi di cui all'articolo 6 è fissato al 20° giorno lavorativo e comunque non oltre l'ultimo giorno lavorativo del medesimo mese (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma). Tale termine, è subordinato all'emissione delle fatture entro il 10° giorno calendariale del terzo mese successivo a quello di competenza; diversamente la scadenza sarà posticipata al 20° giorno lavorativo del mese successivo rispetto alla data di invio delle fatture e comunque non oltre l'ultimo giorno lavorativo del medesimo mese (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma).

Articolo 10

Cessione dei crediti, compensazioni e pagamenti

E' fatto assoluto divieto alle parti di cedere a terzi in qualsiasi forma, i crediti derivanti dal presente contratto. Ai fini della regolazione dei pagamenti, il GSE effettua la liquidazione della posizione finanziaria netta secondo le modalità tecnico operative riportate nella DTF. Il GSE determina la posizione finanziaria netta, creditrice o debitrice, comprensiva dell'IVA, sulla base delle risultanze delle fatture emesse, ricevute e in scadenza, e la rappresenta sul portale informatico almeno 6 giorni prima della "Data di pagamento". In particolare alla data di scadenza (Data di pagamento), il saldo risultante sarà oggetto di:

A. pagamento da parte del GSE, con accredito degli importi relativi alla posizione finanziaria netta a favore del produttore sul conto corrente bancario indicato dal Produttore nella "scheda dati anagrafici" dallo stesso compilata. Dovrà essere fornito lo stesso conto corrente bancario anche in presenza di più convenzioni analoghe alla presente, relative a diversi impianti;

B. pagamento da parte del Produttore, con accredito degli importi relativi alla posizione finanziaria netta a favore del GSE sul conto corrente bancario indicato dal GSE nel corpo delle proprie fatture.

Articolo 11

Ritardato pagamento

Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, nel caso di ritardato pagamento totale o parziale, sono dovuti sugli importi fatturati, interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso Euribor ad un mese (base 365), maggiorato di 2 punti percentuali. La quotazione dell'Euribor con divisore 365, per valuta la Data di Pagamento, potrà essere rilevata dal circuito della Reuters Italia SpA - Milano (attualmente alla pagina "ATICFOREX06 ") il secondo giorno lavorativo bancario antecedente detta Data di Pagamento. In caso di mancata disponibilità della quotazione dell'Euribor nel modo sopra indicato, la stessa, sempre per valuta la Data di Pagamento, sarà rilevata da altre fonti di equipollente ufficialità (esempio: "Il sole 24 ore "). In caso di mancata disponibilità dell'Euribor, gli interessi moratori saranno calcolati al tasso legale di interesse, fissato ex art.1284 c.c., maggiorato di 2 punti percentuali. Qualora l'interesse di mora come sopra determinato, superasse il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996, n 108 ("Disposizioni in materia di usura") e successive modifiche ed interazioni, l'interesse di mora sarà calcolato al tasso corrispondente a tale limite massimo.

Articolo 12

Comunicazioni

Le parti si impegnano a comunicare alla controparte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ogni eventuale variazione dei propri dati anagrafici o particolari regimi fiscali ai fini IVA. Nel caso di comunicazioni di variazione delle coordinate bancarie di domiciliazione dei pagamenti, la variazione sarà resa operativa da ciascuna parte nel secondo mese successivo al mese di ricevimento della comunicazione stessa. Farà fede in questo caso la data riportata nell'avviso di ricevimento. Il GSE non potrà essere considerato responsabile in caso di mancate, errate e/o ritardate comunicazioni di cui sopra da parte del Produttore.

Articolo 13

Verifiche e controlli

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 11, commi 1 e 2 della delibera AEEG n. 280/07 il GSE si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi sull'impianto oggetto della presente convenzione, direttamente o tramite terzi dallo stesso debitamente autorizzati, al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi. Il GSE comunicherà al Produttore la data di effettuazione del sopralluogo sull'impianto. Nel corso delle attività di verifica il Produttore potrà avvalersi e/o farsi rappresentare da un proprio consulente tecnico, del quale il Produttore dovrà comunicare formalmente al GSE il nominativo e i riferimenti per eventuali comunicazioni. Ogni eventuale situazione anomala riscontrata in sede di verifica verrà segnalata all'Autorità che adotterà i provvedimenti di competenza.

Articolo 14

Decorrenza e durata della Convenzione

La presente Convenzione ha decorrenza dal 27/04/2011. La Convenzione si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi dal produttore a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza.

Articolo 15

Risoluzione della Convenzione

La presente Convenzione si intende risolta di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora il Produttore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dall'art. 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni. Il GSE si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, in tutti i casi di inadempienza, da parte del Produttore, agli obblighi previsti dal presente contratto. Il Produttore ha facoltà di recedere dalla presente convenzione in ogni momento della sua vigenza previo invio di disdetta a mezzo raccomandata almeno 60 giorni prima dalla data dalla quale si intende recedere.

Articolo 16

Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione e degli atti dalla stessa richiamati, che non possa essere risolta in via bonaria, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 17
Rinvio

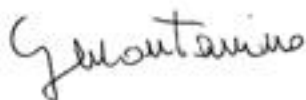
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti faranno espresso rinvio alla disposizioni di cui alla delibera AEEG 280/07, alle norme in materia di connessioni di impianti alla rete e di misura dell'energia elettrica e, qualora applicabili, alle disposizioni del codice civile. Si intendono automaticamente applicate alla presente convenzione eventuali modifiche dovute a successivi mutamenti ed aggiornamenti del quadro normativo di riferimento.

Roma, lì 10/10/2011

Gestore dei Servizi Energetici - GSE Spa

il Produttore

Gerardo Montanino



Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/93, convalidata digitalmente.

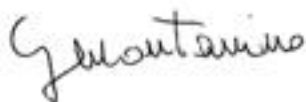
Il Produttore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le sopraesposte clausole e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli:

art. 2 "Consegna di energia al GSE", art. 3 "Obblighi dei produttori", art. 4 "prezzi di ritiro dell'energia e corrispettivi a copertura dei costi del GSE per l'accesso al regime dedicato", art. 5 "corrispettivi per il servizio di trasmissione e corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure delle immissioni", art. 6 "Corrispettivi di sbilanciamento", art. 7 "Misura dell'energia", art. 8 "Documentazione e obblighi informativi", art. 9 "Fatturazione e pagamenti", art. 10 "Cessione dei crediti e compensazioni", art. 11 "Ritardato pagamento", art. 12 "Comunicazioni", art. 13 "Verifiche e controlli", art. 14 "Decorrenza e durata della convenzione", art. 15 "Risoluzione della convenzione", art. 16 "Foro competente", art. 17 "Rinvio".

Gestore dei Servizi Energetici - GSE Spa

il Produttore

Gerardo Montanino



Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/93, convalidata digitalmente.